



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0002651 - 06/03/2012 - USCITA
Allegati : 1



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

CS/COO:dt

Roma, 5 marzo 2012
Informativa n. 20/2012

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: Tirocinio – Lettera ai Ministeri della Giustizia e dell'Università con richiesta chiarimenti su applicazione dell'articolo 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1

Caro Presidente,

Ti invio in allegato la lettera che il Consiglio Nazionale, per rispondere alle numerose richieste pervenute da vari Ordini locali, ha inviato in data 28 febbraio 2012 ai Ministeri della Giustizia e dell'Università per chiedere chiarimenti in merito all'applicazione della disciplina del tirocinio contenuta nel decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1.

Gli aspetti maggiormente problematici riguardano la disciplina applicabile a tutti coloro che alla data di entrata in vigore del decreto legge hanno già compiuto 18 mesi di tirocinio. Ulteriori dubbi riguardano anche la possibilità di svolgere il tirocinio contestuale agli studi, dal momento che la convenzione quadro attuale prevede esclusivamente la possibilità di svolgere il tirocinio contestualmente agli studi specialistici (o magistrali) per una durata complessiva di 2 anni, mentre invece il decreto legge prevede la possibilità di svolgere il tirocinio contestuale agli studi solo per 6 mesi ed anche in concomitanza al percorso di studi per il conseguimento della laurea di primo livello.

Sarà mia cura informarTi tempestivamente non appena perverrà la risposta alla nostra richiesta di chiarimenti.

Un cordiale saluto.

Claudio Siciliotti



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0002396 - 28/02/2012 - USCITA
Allegati : 0



FM/COO: me

Roma, 27 febbraio 2012

Gent. ma
Dott.ssa MARIA TERESA SARAGNANO
Direttore Generale
Direzione generale della giustizia civile
Ministero della Giustizia
Via Arenula, 70
00186 ROMA
e-mail: segreteria.dgcivile.dag@giustizia.it

Egr.
Dott. DANIELE LIVON
Direttore Generale
Direzione generale per l'università, lo studente e
il diritto allo studio universitario
Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica,
musicale e coreutica e per la ricerca
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Piazza Kennedy, 20
00144 ROMA
e-mail: direzione.universita@miur.it

Anticipata via e-mail

Oggetto: Richiesta chiarimenti su applicazione dell'articolo 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1

Come è noto, il decreto liberalizzazioni ha previsto che la durata del tirocinio per l'accesso alle professioni regolamentate "non potrà" essere superiore a 18 mesi. Ha inoltre soppresso il secondo, terzo e quarto periodo della lettera c) e la lettera d) dell' articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

La norma desta molte perplessità. Essa, infatti, sembra essere non immediatamente precettiva in quanto si esprime al futuro ("la durata del tirocinio ... non potrà essere superiore a diciotto mesi") come se dettasse solamente dei principi che dovranno essere attuati.

La tesi della non immediata precettività della norma può essere forse sostenuta in considerazione del fatto che il primo periodo lett. c) dell'articolo 3 comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148) non è stato abrogato dal articolo 9, comma 6 decreto legge liberalizzazioni. Esso prevede che *"... con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:*

...
c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione".

La norma evidenzerebbe il permanere dell'esigenza di riforma degli ordinamenti professionali anche con riferimento al tirocinio, con conseguente mantenimento in vigore delle norme esistenti fino alla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5, articolo 3, di 138/2011 citato e comunque fino alla data del 13 agosto 2012 (articolo 3, comma 5-bis, decreto legge da ultimo citato). Poiché però il decreto legge non è lo strumento per dettare norme di principio, c'è da pensare che si sia invece voluta introdurre una norma immediatamente precettiva.

Le conseguenze della immediata precettività sarebbero piuttosto problematiche in quanto si verrebbe a determinare un vero e proprio vuoto normativo.

In base alla nuova normativa la durata complessiva del tirocinio è di 18 mesi, di cui solo i primi sei potranno essere svolti in concomitanza del percorso di studi per il conseguimento della laurea di primo livello, ovvero di quella specialistica o magistrale.

A partire dalla data di pubblicazione del decreto coloro che si iscrivono nel registro del tirocinio non potrebbero più svolgere il tirocinio in convenzione in quanto la convenzione quadro già siglata tra il Consiglio Nazionale ed il Ministero dell'Università prevede esclusivamente un tirocinio contestuale agli studi specialistici di durata di 2 anni.

Per la disciplina dei primi sei mesi di tirocinio nel corso di laurea triennale e in quello di laurea magistrale sarebbe necessario attendere la sigla di una nuova convenzione fra Ministero dell'Università ed il Consiglio Nazionale. Ulteriori convenzioni dovrebbero essere siglate tra il Consiglio Nazionale e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica affinché parte del tirocinio, dopo il conseguimento della laurea triennale e specialistica, possa essere svolto presso pubbliche amministrazioni.

La mancanza di qualsiasi disposizione transitoria genera anche forti dubbi in merito alla disciplina applicabile a coloro che alla data di entrata in vigore del decreto hanno compiuto già 18 mesi di tirocinio. Numerose sono le richieste di chiarimenti che ci giungono dagli Ordini territoriali. In particolare ci domandano se:

- coloro che hanno già compiuto 18 mesi di tirocinio dovranno comunque arrivare a compiere i 3 anni previsti dalla normativa vigente al momento della loro iscrizione nel registro, ovvero se il loro tirocinio può ritenersi concluso;
- può ritenersi concluso anche il tirocinio di coloro che hanno svolto 18 mesi di tirocinio in concomitanza degli studi specialistici senza aver ancora conseguito la laurea specialistica.

Ciò premesso, al fine di fare chiarezza su una tematica che oggi si presenta priva di riferimenti certi, si chiede un Vostro sollecito riscontro alla presente richiesta di chiarimenti.

Con i migliori saluti,

Il Direttore Generale f.f.
 Francesca Maione

